

*Duecento
milionari
Aste*

**Verbale di Accordo
di integrazione del "Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell'epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di
emergenza"**

del giorno **28 luglio 2022** in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali
aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle
rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che

- Con la data del 31 marzo 2022, è scaduto il periodo emergenziale durante il quale sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari per contrastare la diffusione dell'epidemia dal virus COVID-19;
- Agenzia delle entrate - Riscossione, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge emanate nel tempo, ha predisposto tutte le misure in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori per garantire la continuità del livello di servizio e la graduale ripresa delle attività in presenza;
- gli interventi messi in atto dall'Ente durante tale periodo sono stati oggetto di costanti confronti con le OO.SS., ad esito dei quali sono stati sottoscritti:
 - Verbale di riunione del 30 marzo 2020;
 - il "Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID 19 nell'ambiente di lavoro" del 13 maggio 2020;
 - il Verbale di Riunione del 9 settembre 2020;
 - il Verbale di Accordo del 28 ottobre 2020;
 - il Verbale di Accordo del 12 gennaio 2021;
 - il Verbale di Accordo del 20 ottobre 2021;
 - il Verbale di Accordo 29 marzo 2022;

1

FABI
[Signature]

FIRST/CISL
Emma Mone
[Signature]
[Signature]
[Signature]

FISAC/CGIL
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

UILCA
[Signature]
[Signature]
[Signature]

UNISIN
[Signature]
[Signature]

Procedura
firmare
Procedura

- In ultimo in data 21 giugno 2022 è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID 19 nell'ambiente di lavoro" che recepisce ed aggiorna tutte le misure contenute nei succitati Verbali di Accordo anche alla luce delle più recenti norme emanate dal Governo;
- In data 30 giugno 2022 è stato sottoscritto dalle Parti Sociali il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro";

Tanto premesso e le premesse devono intendersi quale parte integrante del presente Verbale, le Parti, convengono di modificare il Protocollo del 21 giugno 2022 come segue

Nello specifico, i seguenti i punti del citato "Protocollo sulla Sicurezza" vengono così sostituiti:






2. I lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 104/92, autorizzati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 31 luglio 2022, potranno presentare richiesta al Medico Competente dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria), per la valutazione correlata ai rischi lavorativi della ripresa delle attività in presenza dal 1 agosto 2022.

Nelle more della valutazione da parte del Medico Competente, ai predetti lavoratori che avranno formalizzato la richiesta, sarà consentita la prosecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile fino al rilascio del giudizio da parte del medico competente.

3. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di protezione fornite dall'Ente.

6. Il personale viene informato e sensibilizzato, anche utilizzando la comunicazione interna mediante la rete intranet, sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RRLSS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (attualmente un metro), all'uso delle mascherine di protezione, nonché alla frequente pulizia delle mani.

2

FABI 	FIRST/CISL 	FISAC/CGIL 	UILCA 	UNISIN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. L'Ente fornirà al personale tutte le indicazioni finalizzate ad accedere in maniera sicura ai locali di lavoro incluso l'utilizzo degli spazi comuni degli edifici (ascensori, corridoi, sale e punti di ristoro, mensa), anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi e indicando, mediante apposita segnaletica, percorsi e distanziamenti obbligati. Tutto il personale sarà dotato di una mascherina di protezione, come misura di prevenzione e protezione che si aggiunge al costante rispetto della distanza minima di sicurezza. Per il personale, che nello svolgimento della propria mansione potrebbe essere soggetto ad alternarsi sulla medesima postazione, sarà reso disponibile un Kit igienizzante. Tutti i dispositivi qualificati come monouso devono essere sostituiti e forniti, a cura del datore di lavoro, giornalmente. Il monitoraggio e controllo del rispetto da parte dei lavoratori dell'utilizzo dei DPI è in capo ai preposti anche in assenza di riporto gerarchico diretto. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell'accesso agli uffici, dovranno indossare dispositivi di protezione come previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.


In relazione a quanto previsto dal Protocollo nazionale del 30 giugno 2022, con riferimento ai dispositivi di protezione di cui ai sopracitati punti 3), 6) e 9), l'Ente assicura la disponibilità di mascherine del tipo FFP2.






17. Il presente Protocollo avrà validità fino al 31 ottobre 2022.

Le Parti concordano che tutti gli articoli non inclusi nel presente Accordo, continuano a trovare applicazione così come previsto nel Protocollo del 21 giugno 2022.

Agenzia delle entrate - Riscossione

Le OO.SS.



 FABI	 FIRST/CISL	 FISAC/CGIL	 UILCA	 UNISIN
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------